

*“Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell’art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale”;*

## **IL SINDACO**

**PREMESSO** che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### ***RICHIAMATI:***

- il Decreto Legge **n. 6 del 23 febbraio 2020**, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del **23 febbraio 2020** recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del **25/02/2020**, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **1° marzo 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge **n. 9 del 2 marzo 2020**, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare *prot. n. 15350 del 02/03/2020* del Ministero dell’Interno;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **04 Marzo 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**RICHIAMATA** l’ordinanza del Sindaco **n. 56 del 06/03/2020**, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell’art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale”;

**VISTO** il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **n. 6 dell’8 Marzo 2020**, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l’applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo **n. 2 dell’8 marzo 2020**;

**TENUTO CONTO** del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di

precauzione, ulteriori misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

**RITENUTO** che, alla luce del nuovo testo normativo che non fa espressamente riferimento ai mercati locali ed in considerazione dell'interlocuzione istituzionale attualmente in corso volta a ridefinire complessivamente la portata applicativa delle misure di contenimento e contrasto sull'intero territorio nazionale a prescindere dalle aree interessate e nelle more della stessa, nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione, che impongono l'adozione di misure che limitino al minimo ogni forma di assembramento soprattutto in una fase come quella attuale in cui si registra a livello nazionale e locale un incremento significativo dei contagi, sussistano allo stato le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i., per procedere alla relativa sospensione prudenziale per le giornate del 10, 11 e 12 marzo 2020 e rinviando a successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica;

**VISTO**, in particolare, l'art. 2, lettera b) del detto DPCM, che prevede la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

**RITENUTO**, alla luce di quanto previsto dall'art. 2 del detto DPCM, che sussistano le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i per procedere al precauzionale rinvio a data da programarsi di tutte le fiere previste nel territorio dal Comune di Teramo dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 08/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

**VISTE**, in particolare:

- la lettera d) dell'art. 2 del detto DPCM, che prevede la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la lettera f) dell'art. 2, del detto DPCM, che prevede che e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- la lettera g) dell'art. 2 del DPCM che prevede che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- la lettera f) dell'art. 3 del DPCM che prevede che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- la lettera l) dell'art. 3 del del DPCM che prevede che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

**RITENUTO**, in relazione alle misure di cui alle norme come sopra richiamate, di dover adottare opportune e specifiche disposizioni, con efficacia dalla data del presente provvedimento e sino alla

cessazione di efficacia del DPCM dell'8/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, con l'effetto di agevolare il controllo dell'applicazione delle misure e di consentire alla Polizia Municipale, unitamente alle altre forze di Polizia impegnate nell'attività di monitoraggio delle stesse di verificarne il puntuale rispetto anche sulla base delle comunicazioni trasmesse;

**RITENUTO**, altresì ed alla luce di quanto previsto nell'art. 3, lettera b) DPCM dell'08/03/2020 in ordine alle misure di informazione e prevenzione in specie rivolte alle persone anziane e finalizzate ad evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione, considerata la maggiore vulnerabilità della predetta categoria di persone, alla luce dei dati scientifici divulgati dalle Autorità competenti, di dover altresì confermare la disposizione di chiusura del Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del DPCM e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

**RITENUTO** di dover infine favorire la più ampia diffusione sul territorio comunale e conseguente efficacia delle misure di informazione e prevenzione previste per l'intero territorio nazionale dal DPCM del 08/03/2020, attraverso la forma della raccomandazione al rispetto delle dette misure, pure contenuta nel presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate:

1. La sospensione dello svolgimento di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale per le giornate del 10, 11 e 12 marzo 2020 e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica;
2. Il rinvio a data da destinarsi di tutte le fiere previste nel territorio dal Comune di Teramo, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

### **inoltre, DISPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate e e con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

1. La chiusura di tutti i musei ed istituti e luoghi della cultura di competenza del comune di Teramo, rinviando a successivo atto dirigenziale la relativa esatta e concreta elencazione;
2. Che tutti i soggetti autorizzati all'uso di palestre ed impianti sportivi di diretta gestione comunale diano formale comunicazione scritta all'Ufficio Sport del Comune ed alla Polizia Municipale delle misure organizzative concretamente adottate per garantire il rispetto dell'art. 2 lettera g) del DPCM;

3. Che tutti gli esercizi commerciali nel territorio comunale diano formale comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune ed alla Polizia Municipale delle misure organizzative adottate per garantire il rispetto dell'art. 2, lettera f) del detto DPCM;

4. La sospensione da parte degli Uffici Comunali del rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, feste, mostre, eventi e spettacoli di qualsiasi natura sia pubblica che privata;

Rimangono confermate le seguenti disposizioni, già in vigore dal 06/03/2020, giusta ordinanza del Sindaco n. 56 del 06/03/2020 ed, in specie:

- la disposizione della chiusura del Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del DPCM e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

- la disposizione a tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale di esporre, garantendone la massima visibilità e diffusione, l'elenco delle misure igieniche di cui all'Allegato 1 al DPCM del 08/03/2020 e sottoriportate;

- a disposizione alle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale per il Comune di Teramo di effettuare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, in ottemperanza dell'art. 3, lettera l) del DPCM dell'8/03/2020;

#### **inoltre, RACCOMANDA**

- a tutta la comunità teramana l'applicazione delle seguenti misure igieniche indicate nell'Allegato 1 al DPCM dell'08/03/2020:

a) lavarsi spesso le mani, di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

- a tutte le pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico presenti nel territorio comunale:

in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, di mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita:

di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- a tutta la comunità di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;
- ai privati gestori di palestre, piscine, centri sportivi di ogni tipo di proseguire la propria attività esclusivamente se puntualmente in grado di osservare le misure di contrasto e contenimento di cui all'art. 2, lettera g) del DPCM;

### **e DISPONE**

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;

2. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;

3. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;

4. La comunicazione del presente provvedimento:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministero della Salute;
- Al Presidente della Regione Abruzzo;
- Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- Al Sig. Questore di Teramo;
- Al Presidente della Provincia di Teramo
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
- Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;

5. La notifica del presente provvedimento:

- al Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo;

- Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

f.to Il Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Cristina Chirico

f.to Il Dirigente del II Settore  
Dott. Fulvio Cupaiolo

f.to Il Dirigente del V Settore  
Ing. Remo Bernardi